

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

contratto dopera

scioglimento dal

Liquidazione coatta

amministrativa. Facoltà di

professionale.

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere - R.G.N. 25399/2011

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere - Cron. 10526

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere - Rep.

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere - Ud. 20/04/2016

ha pronunciato la seguente

ΡÜ

SENTENZA

sul ricorso 25399-2011 proposto da:

Μ

3

FRANCESCO

Α

G

, nella qualità di eredi di

elettivamente domiciliati in

ROMA,

2016

828

, che li rappresenta e difende, giusta

),

procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMPAGNIA TIRRENA ĎΙ ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V

, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3158/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato !

FICORILLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato :)

[, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16/6-20/7/2010, ha rigettato l'appello di Milena Paola,

Francesco nei confronti della Antonella e Compagnia Tirrena di assicurazioni s.p.a. in l.c.a. avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda degli eredi di Giancarlo, intesa ad ottenere il pagamento della somma di lire 609.952.624, oltre accessori, deduzione che la società, all'epoca straordinaria, amministrazione aveva esercitato illegittimamente, con la lettera del 15/5/1992, il recesso dal rapporto di prestazione d'opera intellettuale in essere con il de cuius quale consulente medico legale, sottoposto a termine di durata.

La Corte capitolina ha escluso l'applicabilità per via di analogia dell'art.81 l.f. dettato per l'appalto, ma ha comunque concluso per l'applicazione del principio di carattere generale previsto dall'art.72 l.f. vendita, ritenendo che la procedura aveva optato per il recesso, avvalendosi della manifestazione di volontà già dalla società in amministrazione posta in essere straordinaria, come desumibile dal mancato conferimento di incarichi successivamente al 31/5/93; di talchè, o la società in a.s. aveva manifestato legittimamente la facoltà di recesso con la lettera del 15/5/92, dato che la facoltà di recesso ad nutum di cui all'art.2237 c.c. è senz'altro

derogabile e che non necessariamente l'apposizione di un termine di durata comporta detta deroga, o il recesso era illegittimo, ma allora il rapporto era cessato per l'esercizio legittimo della facoltà di recesso ex artt. 72 e 201 l.f. da parte del commissario liquidatore, a far data dal giugno 1993; in ogni caso, nulla spettava agli appellanti, ed il compenso di fine rapporto infine era previsto solo per il mancato rinnovo alla scadenza.

Ricorrono avverso detta sentenza ed altri, con ricorso affidato a due motivi.

Si difende la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 201 l.f., 12 delle preleggi, 2237 e 1322 c.c.

Censurano l'assimilazione del contratto d'opera alla vendita, e rilevano che, prima della riforma di cui al d.lgs.5/2006, la l.fallimentare individuava tassativamente i contratti rispetto ai quali il fallimento spiega i suoi effetti, e tra questi non vi è il contratto d'opera intellettuale; rilevano che la dichiarazione di recesso precede di un anno circa la messa in l.c.a., che non ha valenza liquidatoria ma conservativa del patrimonio aziendale; sostengono che l'unica norma applicabile è

l'art.2237 c.c. e che anche nell'applicazione di detta norma la Corte del merito è incorsa in errore, atteso che l'art. 2237 c.c. va ritenuto derogabile e concretamente derogato con l'apposizione di un termine finale al contratto.

1.2.— Col secondo, si dolgono del vizio di motivazione quanto agli effetti sostanziali del recesso ad nutum operato dalla Compagnia in a.s., per avere la Corte d'appello ritenuto convalidato tacitamente il recesso avvenuto ad opera dell'amministrazione straordinaria ben oltre un anno prima; deducono che nella sentenza sono state enunciate due prospettive, la prima è astratta e per la seconda vale quanto già rilevato e la traslazione temporale del recesso dal maggio 1992 al maggio 1993 per l'ipotetica tacita convalida non trova riscontri di fatto.

2.1.- Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità, per quanto di seguito esposto.

E' opportuno premettere che la sentenza impugnata ha diversi adottato due percorsi argomentativi, costituiscono due diverse rationes decidendi, rilevando che società la in amministrazione controllata esercitato legittimamente il recesso ex art.2237 c.c. pur essendo stabilito nel contratto il termine di durata, o la società in l.c.a. aveva esercitato validamente la facoltà di scioglimento, con conseguente risoluzione del rapporto,

secondo il combinato disposto di cui agli artt.72 e 201 l.f.

Ciò posto, si deve ritenere infondata la censura dei ricorrenti intesa a far valere il vizio ex art.360 n.3 c.p.c. della statuizione addotta come seconda ratio dalla Corte del merito.

Ed infatti, è corretto il richiamo alla pronuncia 799/1980, sulla possibilità di desumere dall'art.72 l.f., applicabile alla l.c.a. in forza del richiamo contenuto nell'art.201 1.f., il principio generale espressivo della facoltà di sciogliersi dai rapporti pendenti, se non derogato da norme specifiche, quali, ad esempio, l'art. 2119 c.c. per il contratto di lavoro subordinato; in tema, si pronunciate le S.U. con la sentenza 4715/1996, in relazione al contratto di somministrazione, affermando che la scelta se subentrare, o non, nel contratto, ed a quali condizioni (scelta che può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica), costituisce pur sempre una potestà che compete commissario, avvalendosi della disposizione dell'art. 74 1.f., nonché della sospensione del rapporto concessa dall'art. 72 l. f.; più di recente, con la pronuncia 2754/2002, è stato ribadito che l'art.72 l.f., per quanto dedotto con specifico riferimento al contratto compravendita, pone un principio da ritenersi espressione di una regola più generale, se non derogato da precise norme, non riscontrabili per il caso del contratto che qui interessa.

E tale facoltà di scioglimento può risultare anche per fatti concludenti (cfr. tra le ultime la pronuncia 18834/2008, che si è espressa nel senso di ritenere che l'esercizio da parte del curatore o di altro organo di procedura concorsuale della facoltà di scelta tra scioglimento o il subingresso nel contratto di somministrazione pendente, ai sensi degli artt. 72 e 74 legge fall., nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lqs. n. 5 del 2006, può anche essere tacito, per effetto di fatti concludenti incompatibili con la facoltà alternativa, non essendosi in presenza di un negozio formale e descrivendo il citato art. 72, comma 2, 1. f., già prevedente la dichiarazione espressa, solo la condotta legale tipica, nella sua forma ordinaria ma non tassativa.

L'infondatezza della censura rivolta nei confronti della seconda ratio fatta valere dalla Corte d'appello rende inammissibile la censura rivolta nei confronti della prima ratio.

2.2. - Il secondo motivo è inammissibile.

La parte censura la pronuncia impugnata operando, per un verso, la commistione tra le due rationes adottate dalla Corte capitolina e, nella parte in cui si rivolge nei confronti della seconda ratio, postula la fondatezza della

censura avanzata nel primo motivo e nel resto si rivolge direttamente e quindi inammissibilmente, nei confronti dell'apprezzamento di fatto in ordine all'avvenuto esercizio della facoltà di scioglimento.

Inammissibili sono le doglianze avanzate nei confronti della prima delle due rationes decidendi.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 10.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.

Depositato in Cancelleria

2 0 MAS 2016

II Funzienario Giudiziario